Modifica delle disposizioni in materia di costi operativi incrementali e aggiornamento annuale dei livelli tariffari, di cui alla misura 10.2, punto 1, e alla misura 10.5 dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023.

1. Alla Misura 10.2, punto 1, dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023, la definizione del parametro $C_{i,(t)}$ è integrata con l'aggiunta del seguente testo: "In caso di sottoscrizione di un nuovo contratto di programma, o di un aggiornamento dello stesso, $C_{i,(t)}$ include l'eventuale variazione (in positivo o in negativo) del fabbisogno relativo al PMdA in essi riconosciuto. La variazione in positivo è presa in considerazione dal momento in cui risulti finanziata da una corrispondente variazione del livello stimato dei contributi statali in conto esercizio. In caso di aggiornamento del contratto di programma non finalizzato a recepire l'aggiornamento degli indirizzi strategici di cui all'articolo 1, comma 7, del d.lgs. 112/2015, inoltre, l'aumento di fabbisogno è preso in considerazione a condizione che esso sia generato da eventi straordinari e imprevedibili al momento della sottoscrizione dello schema di contratto, di cui all'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 112/2015; la riduzione di fabbisogno è presa in considerazione a condizione che siano rispettati gli aumenti di produttività conseguiti dal gestore dell'infrastruttura."

2. Alla Misura 10.5, punto 1, dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023:
 i) la lettera a) è integrata con l'aggiunta del seguente periodo: "nel caso di costi operativi incrementali correlati alla sottoscrizione di un nuovo contratto di programma, detta documentazione include le valutazioni svolte sulle osservazioni presentate dai richiedenti ai sensi dell'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 112/2015; nel caso di costi operativi incrementali correlati alla sottoscrizione di un aggiornamento del contratto di programma volto a recepire l'aggiornamento degli indirizzi strategici di cui all'articolo 1, comma 7, del d.lgs. 112/2015, detta documentazione include le valutazioni svolte sulle osservazioni presentate dai richiedenti nell'ambito dei meccanismi di coordinamento di cui all'articolo 11-quinquies, comma 2, lettere a) e b), del d.lgs. 112/2015; nel caso di costi operativi incrementali correlati alla sottoscrizione di un aggiornamento del contratto di programma non finalizzato a recepire l'aggiornamento degli indirizzi strategici indicati, detta documentazione include l'indicazione delle causa degli eventi straordinari e imprevedibili da cui i maggiori costi sono generati, e delle ragioni per cui tali costi non potevano essere ragionevolmente presi in considerazione al momento della sottoscrizione dello schema di contratto";
 ii) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera a-bis): "l'aggiornamento del livello stimato dei contributi statali in conto esercizio definiti nei contratti di programma, riferiti ai costi pertinenti alle attività sottostanti i servizi del PMdA, in relazione alla sottoscrizione di nuovi contratti di programma o di aggiornamenti ai contratti di programma già in vigore;"
 iii) alla lettera e):
 - le parole "fatto salvo quanto previsto al punto 6 del presente paragrafo" sono sostituite con "fatto salvo quanto previsto al punto 4-bis e al punto 6 del presente paragrafo";
 - le parole "sopra indicate alle lettere a) e b)" sono sostituite con "sopra indicate alle lettere a), a-bis) e b)".

3. Alla Misura 10.5 dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023 è aggiunto, dopo il punto 4, il seguente punto 4-bis: "Nel caso in cui si verifichi una riduzione del livello stimato dei contributi statali in conto esercizio definiti nei contratti di programma, riferiti ai costi pertinenti alle attività sottostanti i servizi del PMdA, l'incremento del canone unitario medio che ne dovesse conseguire rispetto all'importo determinato all'inizio del periodo tariffario è subordinato all'emanazione del decreto di cui alla Misura 22, punto 2, lettera c); qualora la riduzione dei contributi venga stabilita in occasione della stipula di un nuovo contratto di programma, la disposizione di cui alla Misura 22, punto 2, lettera c) si applica a prescindere dalla straordinarietà di detta riduzione, e della gravità del disequilibrio economico generato dalla stessa.".

4. Le modifiche di cui ai precedenti punti da 1 a 3 si applicano a decorrere dall’aggiornamento tariffario annuale dei livelli tariffari, di cui alla indicata Misura 10.5, che si svolge nel corso del 2028. Dette modifiche si applicano con riferimento a contratti di programma e aggiornamenti degli stessi sottoscritti successivamente alla conclusione del procedimento avviato con delibera n. 55/2025.